Corte d'appello di Palermo - Sezione IV penale - Sentenza 29 gennaio 2020 n. 385

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DEL DISTRETTO DI PALERMO

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori:

Presidente - Dott. Massimo Corleo

Consigliere - Dott. Patrizia Ferro

Consigliere - Dott. Cristina Russo

il 29/01/2020 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica dott.ssa Vi.Sa. e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Dott.ssa Ma.Po.

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Nel procedimento penale contro:

(...) nato in (...) il (...) residente in Via (...).

Libero assente

difeso dall'avv. Ma.Di. del foro di Frosinone di fiducia presente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 24 ottobre 2017 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, dichiarava (...) colpevole del reato di cui all'art. 646 c.p., allo stesso ascritto "perché, al fine di procurarsi un profitto, si appropriava della autovettura OPEL Corsa targata (...) di proprietà di (...) titolare della ditta (...) con sede a C. del G. (T.), della quale aveva il possesso in virtù di un contratto di noleggio, rifiutandosi di restituire il veicolo alla data stabilita nel contratto presso l'aeroporto di (...) e rendendosi successivamente irreperibile. Reato commesso in Palermo in data 27.11.2013 ", e lo condannava alla pena sospesa di mesi dieci di reclusione ed Euro 150,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Nelle motivazioni della sentenza il Tribunale rassegnava gli elementi acquisiti, costituiti dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa, (...), e dall'imputato, (...).

Il Tribunale ricordava che dagli atti processuali era emerso che in data 28 ottobre 2013 l'imputato aveva stipulato un contratto di noleggio di una Opel Corsa targata (...) con la ditta (...) con sede a Castellammare del Golfo; che al momento della conclusione del contratto aveva

versato un importo pari ad una settimana e che aveva prolungato il contratto nelle settimane successive adempiendo a mezzo bonifico; che in data 27 novembre 2013 (...) aveva cessato di corrispondere il pagamento senza la riconsegna dell'auto, pur tenendosi in contatto telefonico con la p.o., la quale, se in un primo momento flessibile quanto a tempi e modi, in seguito alla permanenza della situazione e al protrarsi delle settimane era diventato più insistente circa il pagamento del canone o, in alternativa, la restituzione dell'auto; che in data 21 gennaio 2014, dopo innumerevoli telefonate senza esito concreto, la persona offesa si era recata prima a Frosinone e poi a Roma, luoghi di residenza, rispettivamente, dei genitori del (...) e dello stesso, per recuperare definitivamente l'autovettura.

Il Tribunale, affermata la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, reputati sussistenti gli elementi costitutivi del reato ascritto, non riteneva di concedere le circostanze attenuanti generiche alla luce della configurazione del fatto e, richiamati genericamente i criteri di cui all'art. 133 c.p., condannava l'imputato alla pena indicata.

Avverso la decisione ha proposto appello il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento per incompetenza territoriale (motivo I); l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato (motivo II).

A sostegno del gravame, con il primo motivo, il difensore ha dedotto che aveva errato il Tribunale nel rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente presentata nei termini ex art. 491 c.p.p. deducendo che il reato di appropriazione indebita si, consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa, dietro volontà espressa o tacita di tenerla come propria. Ha sostenuto che il primo Giudice aveva respinto la relativa eccezione sull'inesatto presupposto che il reato si consuma nel luogo dell'appropriazione o in cui è avvenuto il noleggio dell'auto e, poiché la condotta di appropriazione si era realizzata a Roma era competente il Giudice del predetto Distretto. Ha, altresì, dedotto che la residenza dell'imputato a Roma era un dato noto alla p.o. sin dalla stipula del contratto, chiedendo, pertanto, statuizione di incompetenza.

Con il secondo motivo, il difensore ha eccepito l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, deducendo che la mera ritenzione dell'autovettura non era sufficiente a realizzare la fattispecie di cui all'art. 646 c.p., richiedendosi, al contrario, un esplicito rifiuto a restituire la stessa, che il (...) non aveva mai espresso, in quanto (...) non aveva mai rivolto al primo una diffida alla restituzione del bene, ma si era limitato a chiedere il pagamento del corrispettivo, tanto più che, avanzata la richiesta della riconsegna del veicolo, l'imputato aveva spontaneamente e immediatamente proceduto a soddisfarla.

Il difensore ha, altresì, lamentato la sussistenza dell'elemento soggettivo nella configurazione di dolo specifico, posto che nel caso di specie difetterebbe l'animus domini. Invero, i contatti telefonici quasi quotidiani tra imputato e persona offesa, l'accordo sulla dilazione di pagamento, la restituzione spontanea dell'autovettura e il successivo bonifico sarebbero tutti elementi contrastanti con la volontà di considerare un bene altrui come proprio.

(...) è stato, pertanto, citato a giudizio innanzi a questa Corte e nell'odierna udienza, in esito alla discussione, il P.G. e la Difesa hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.

L'appello si ravvisa infondato, dovendosi condividere pienamente il giudizio espresso dal Tribunale circa il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.

Quanto al primo motivo d'appello, secondo la difesa non adeguatamente affrontato dal primo Giudice nell'appellata sentenza, va preliminarmente rilevato che la Suprema Corte che, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite data deposito 23/01/2009) ha sancito che "La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p. per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere anche integralmente la motivazione mancante". E, se ciò è vero per la motivazione graficamente inesistente, lo è a maggior ragione per quella, che, pur formalmente redatta dal giudice di primo grado, di fatto viene meno, anche in parte, all'obbligo di argomentare sulle ragioni della decisione.

Sarà, dunque, compito di questa Corte, provvedere ad integrare le lacune motivazionali della sentenza di primo grado, specificamente argomentando in modo adeguato ogni singola decisione, ivi comprese quelle che nella sentenza impugnata non hanno trovato un adeguato supporto esplicativo.

Ciò premesso ritiene la Corte che correttamente il Tribunale, con ordinanza, abbia rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, dovendosi rilevare che il reato di appropriazione indebita si consuma, nel luogo in cui si trova la persona offesa, quando la stessa viene a conoscenza della condotta del soggetto attivo, a nulla rilevando ai fini del caso in esame, il luogo in cui questo compie l'azione. Da ultimo la Suprema Corte ha chiarito (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 56344 del 11/10/2018 Ud. dep. 14/12/2018 Rv. 276298 - 01 che "Il reato di appropriazione indebita si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione"). Il Tribunale competente territorialmente è, pertanto, quello correttamente adito.

Infondato è il secondo motivo di appello non avendo l'appellante considerato che dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa (...) è emerso che il predetto aveva consentito alla dilazione del pagamento, ma, a fronte del perdurare del comportamento dell'imputato, aveva richiesto, in alternativa, la restituzione dell'autovettura senza titolo nella disponibilità di (...) ("... successivamente il signor Marini si rifiutava sia di onorare il pagamento sia di riportare la macchina come da norme contrattuali ...").

Nell'osservare che (Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 Ud. dep. 27/10/2015 Rv. 265104 - 01) le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, e purché corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, va condiviso il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal predetto. Dalle dichiarazioni rese dal (...) che non si è neppure costituita parte civile - è emerso che costui avesse reclamato il recupero

dell'autovettura, senza alcun esito concreto: l'immediata disponibilità e buona fede mostrate nei confronti dell'imputato di fronte al sorgere dell'inadempienza; il significativo lasso di tempo intercorso tra questa e la restituzione dell'auto; il recupero personale della stessa a proprie spese portano inequivocabilmente a ritenere che il (...) avesse ritenuto di appropriarsi della vettura rilevandosi nel suo comportamento, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso.

D'altra parte, anche se in ipotesi il (...) non avesse chiesto la restituzione dell'autovettura, ciò non avrebbe esonerato l'appellante dalla penale responsabilità, dovendosi condividere il recente orientamento della Suprema Corte (Sez. 2 -, Sentenza n. 6998 del 23/01/2019 Ud. dep. 13/02/2019 Rv. 275607 - 01) secondo cui "nel caso dì noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si configura quale "interversio possessioni" ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore".

Analogamente, va ritenuta infondata la prospettazione della mancata sussistenza dell'elemento soggettivo dovendosi rilevare che il dolo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità. L'intenzione di restituire il bene altrui non fa venir meno il dolo nel delitto di appropriazione, salvo che non risulti in modo certo, nel momento dell'abuso di possesso, la detta intenzione e questa sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.

Nel caso di specie il (...) trattenendo presso di sé l'auto di proprietà della persona offesa senza versare il corrispettivo dovuto come da contratto, si è garantito la possibilità di circolare liberamente sul territorio nazionale senza alcun titolo e spesa, a nulla rilevando che intrattenesse rapporti telefonici quasi quotidiani con il noleggiatore, non facendo venir meno tale circostanza, l'elemento soggettivo: le azioni poste in essere dall'imputato, come la mancata restituzione dell'auto (per ottenere la quale la persona offesa si era persino dovuta recare in altra regione); la circolazione sul territorio nazionale e anche la relativa facilità e libertà con cui reiterava le condotte violatrici del Codice della strada, portano a ritenere che l'imputato volesse appropriarsi del bene, ininfluente essendo la mera dichiarazione di disponibilità che non aveva avuto alcun concreto seguito se non quanto la persona offesa si era recato in altra regione di Italia a riprendersi il bene. Deve dunque ritenersi che la restituzione successiva abbia costituito un mero post factum ininfluente ai fini della configurabilità o meno di una condotta appropriativa per la cui integrazione è sufficiente la consapevole mancata restituzione del bene nonostante la risoluzione del contratto e la richiesta di restituzione (cfr., Cass., Sez. 2, 6.2.2014. n. 5809, Rv. 258265; Cass., Sez. 2, 1.4.2011, n. 13347, Rv. 250026; Cass., Sez. 2, 18.10.2007, n. 38604, Rv. 238163).

Del pari, irrilevante deve ritenersi il bonifico dell'appellante successivo al recupero dell'autovettura non potendo assumere alcun rilievo ai fini dell'esclusione dell'animus domini.

L'appellata sentenza va, pertanto, confermata e l'imputato condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 592, 605 c.p.p.; conferma la sentenza resa il 24 ottobre 2017 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica nei confronti di (...) ed appellata dall'imputato che condanna al pagamento delle ulteriori spese di fase.

Così deciso in Palermo il 29 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2020.